

scolastico, anche alla luce delle varie leggi (Legge n. 118/1971, legge n. 104/1992, legge 328/2000) che prevedono il diritto allo studio per i portatori di handicap in situazione di gravità nonché della necessità di venire incontro alle esigenze primarie di famiglie in condizioni di grave disagio economico-sociale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio di ragioneria;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intende qui integralmente riportata;

2. **DI CONFERMARE** per il corrente anno le tariffe mensili del servizio di trasporto scolastico con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con un sistema tariffario che si articola su QUATTRO fasce valoriali ISEE dovuta dagli utenti, quale quota di compartecipazione al costo di gestione del servizio trasporto, come da scheda appresso riportata

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO QUOTE MENSILI A CARICO DEGLI UTENTI

| ISEE | 1° Fascia | 2° Fascia | 3° Fascia | 4° Fascia |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Inferiore a 3.350,00 | Da 3.351,00 a 8.823,00 | Da 8.824,00 a 16.829,00 | Oltre 16.829,00 |
| SCUOLA MATERNA | | | | |
| I° Figlio | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
| Figli successivi | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
| SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA - SUPERIORE OBBLIGO | | | | |
| Entro il perimetro urbano | | | | |
| I° Figlio | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 25,00 |
| Figli successivi | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 |
| Al di fuori del perimetro urbano | | | | |
| I° Figlio | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
| Figli successivi | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 |

3. **DI STABILIRE** che la tariffa mensile a carico degli utenti, dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento;

4. **DI CONFERMARE**, altresì, che il contributo non è frazionabile ed è dovuto dall'utente richiedente, anche se non usufruisce del servizio tutti i giorni scolastici;

5. **DI CONFERMARE** la riduzione del 10% della quota di compartecipazione in caso di pagamento anticipato annuale;

6. **DI STABILIRE** con riferimento al servizio di trasporto scolastico, per il quale al momento non sono previste soglie di esonero dal ticket, le seguenti esenzioni:

- alunni disabili** appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 3.350,00 (1^ fascia), cui si applichino la Legge n. 118 del 30/03/1971 mutilati ed invalidi civili e/o l'art.3 c.3 della Legge